

CONVENZIONE PER GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE FINO AL 30 NOVEMBRE 2020

L'anno duemilaventi (2020) addì __ (_____) del mese di _____ nella casa comunale di Sarnano, in attuazione della Determinazione del Responsabile AA.GG. n. ____ del _____

TRA

Il Comune di Sarnano, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Responsabile del servizio Affari Generali D.ssa Anna Marinozzi, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sarnano (C.F. 0140670431)

E

L'Associazione Tennis Club con sede a Sarnano, Via Pertini 6, C.F. 01298560432 che per brevità sarà di seguito denominata "concessionario", rappresentato dal Presidente pro-tempore – Legale rappresentante Sig. Piersimoni Valerio nato a Camerino il 28.08.1995 e residente a Sarnano in Via Pertini n.6 (C.F. PRSVLR95M28B474J);

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Sarnano, in persona del Responsabile del servizio suindicato, per un migliore utilizzo dell'impianto ed al fine di incrementare la diffusione dell'attività tennistica, affida in gestione all'ASD Tennis Club di Sarnano – come meglio generalizzata in premessa - nelle attuali condizioni, n. 1 campo da tennis in erba sintetica, contiguo al campo sportivo della Vittoria, sito nel capoluogo di Sarnano, con annessi, ad uso non esclusivo, spogliatoi, docce e servizi igienici, a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 30 novembre 2020.

L'uso degli spogliatoi, docce e servizi igienici è a servizio anche degli utenti del campo sportivo della Vittoria. I gestori dei rispettivi impianti concorderanno le modalità di utilizzo e pulizia, a loro oneri, di detti spogliatoi, docce e servizi, assicurando la fruizione degli stessi sia agli utenti del campo da tennis, che agli utenti del campo sportivo.

Il gestore è tenuto a prendere visione delle linee guida pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport del 19 maggio 2020, emanato ai sensi del DPCM del 17/05/2020 art. 1 lett. f), al fine di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel documento, allo scopo di consentire la ripresa delle attività sportive, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

Art. 2

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento danni per il concessionario.

Art. 3

Il Comune di Sarnano si impegna a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria del campo, qualora necessari, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria fanno carico al concessionario.

Fanno altresì carico al concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, gas metano ed altre utenze (qualora utilizzate) ed il servizio di pulizia e custodia dell'impianto, restando sollevato il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

L'utenza di energia elettrica sarà contabilizzata e addebitata mensilmente in base all'effettivo consumo.

Art. 4

Il concessionario si impegna ad assicurare l'apertura al pubblico del campo da tennis a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 30 novembre 2020.

Il concessionario dovrà prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune volesse eventualmente porre in essere.

Art. 5

Il gestore, nell'assicurare l'accesso a chiunque nel campo da tennis per l'esercizio della relativa pratica sportiva, tiene conto delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, quali tariffe massime applicabili.

Art. 6

Il campo dovrà essere restituito nello stato in cui è stato preso in consegna con apposito verbale.

L'Amministrazione Comunale, previa visita di controllo di propri tecnici, potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 7

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

L'utilizzo delle strutture viene concesso a titolo gratuito.

Art. 9

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tale scopo il concessionario stipulerà una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (massimale per euro 500.000,00=).

Art. 10

Qualora le presenti clausole non venissero rispettate l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni atti ad accertare le cause del mancato adempimento per la conseguente adozione di provvedimenti tra i quali va inclusa la risoluzione della presente convenzione, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

La presente convenzione, fatta in duplice esemplare ad un solo effetto, viene letta, approvata ed in senso di accettazione sottoscritta.

Il Responsabile del servizio Affari Generali _____

Il Presidente dell'ASD Tennis Club _____

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano specificatamente le clausole degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 10.

Il Responsabile del servizio Affari Generali _____

Il Presidente dell'ASD Tennis Club _____